

COMUNE DI CADENAZZO

Ordinanza municipale sull'esercizio della prostituzione

Il Municipio di Cadenazzo, richiamati la Legge sull'esercizio della prostituzione del 25 giugno 2001 e gli art. 192 LOC e 44 RALOC;

ordina:

Art. 1 – Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina l'esercizio della prostituzione in luoghi pubblici sul territorio del Comune di Cadenazzo.

Art. 2 – Definizione

Per la definizione di prostituzione, di esercizio della prostituzione e di fenomeni molesti ad essa correlati, si richiamano gli art. 1 cpv. 2, 2 cpv. 2 e 6 della Legge.

Art. 3 – Divieti

L'esercizio della prostituzione e delle attività ad essa correlate sono vietati nei luoghi dove possono turbare la sicurezza, la moralità e la tranquillità pubbliche.

In particolare esso non è ammesso:

- a) nelle zone dove il Piano regolatore impone un minimo di destinazione a residenza primaria;
- b) nelle vicinanze di luoghi e strutture sensibili quali:
 - parchi gioco e centri sportivi (raggio di ml 300)
 - scuole di ogni genere e grado (raggio di ml 300)
 - chiesa e altri luoghi di culto (raggio di ml 300)
- c) nelle immediate vicinanze delle fermate dei mezzi pubblici di trasporto (raggio ml 200).

Art. 4 – Infrazioni

Infrazioni alla presente ordinanza sono punite a norma dell'art. 199 del Codice penale.

Art. 5 – Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli art. 208 e seguenti LOC.

Art. 6 – Termini di ricorso

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, durante il periodo di pubblicazione e in ogni caso di applicazione.

Risoluzione municipale n. 713 del 10 giugno 2002

Pubblicata agli albi comunali dal 17 giugno al 1. luglio 2002

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO
Giuliano Maddalena

IL SEGRETARIO
Piero Maccagni

Cadenazzo, 12 giugno 2002